

CXIV.

1ª TORNATA DI SABATO 18 MAGGIO 1901

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Disegni di legge (Approvazione):

Consorti antifillosserici.	Pag. 3993
Compagnie di disciplina, ecc. (Modificazioni all'ordinamento del Regio esercito) (Discussione)	3996
MAURIGI (relatore)	3996
Istituti di anatomia e medicina legale di Torino (Approvazione)	4006
Linee dei Giovi (Approvazione)	4006
Onorari dei procuratori (Discussione)	4009
CIMORELLI	4012
COCCO-ORTU (ministro)	4010-11
GALLINI (relatore)	4010-11
LANDUCCI	4013
PIPITONE	4014
POZZO MARCO	4009-11

Proposte di legge:

Aggregazione del mandamento di Ciminna alla circoscrizione del circondario di Palermo (Seguito e fine della discussione)	3997
AGUGLIA (relatore della minoranza della Commissione)	4004
DI SCALEA (relatore)	4002
PANTANO	3997
Comuni di Pietrabbondante e S. Pietro Avel- lina (Discussione)	4005
MEL (relatore)	4005

La seduta comincia alle 10.5.

Ceriana-Mayneri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito. »

L'onorevole ministro della guerra è presente?

(Non è presente).

Maurigi, relatore. Si potrebbe intanto passare al n. 2 dell'ordine del giorno.

Presidente. Precisamente.

Approvazione del disegno di legge sui Consorzi di difesa contro la fillossera.

Presidente. Procederemo intanto alla discussione del disegno di legge iscritto nel n. 2 dell'ordine del giorno: Istituzione dei Consorzi di difesa contro la fillossera.

Si dia lettura del disegno di legge quale è stato modificato dal Senato.

Ceriana Mayneri, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 138-B).

Presidente. La discussione generale è aperta (Pausa).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli, i quali, se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Art. 1.

Fermi restando allo Stato e alle Provincie le facoltà e gli obblighi a loro attribuiti con la legge 4 marzo 1888, n. 5252, nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce sono costituiti Con-

zorzi di proprietari di vigne, secondo le norme della presente legge e per i seguenti scopi:

a) la vigilanza contro la diffusione della fillossera nel territorio del Consorzio;

b) l'esplorazione dei vigneti, per ricercare e constatare la eventuale esistenza dell'infezione fillosserica;

c) l'istituzione di vivai di viti resistenti, per la ricostituzione o il nuovo impianto dei vigneti;

d) la diffusione, mediante scritti, conferenze ed esercitazioni pratiche, delle nozioni intorno alla fillossera e all'uso delle viti resistenti.

I detti Consorzi potranno anche estendere la loro azione alla difesa dei vigneti contro altre infezioni, e, in genere, a procurare con la cooperazione i mezzi atti a favorire la prosperità della viticoltura.

Art. 2.

Nelle Provincie di cui al precedente articolo i proprietari di vigne sono costituiti in Consorzi per mandamento.

Il Comune diviso in più mandamenti forma un Consorzio solo.

Potrà, nei casi e nelle forme da stabilirsi dal regolamento, essere autorizzata la costituzione di Consorzi di più mandamenti, anche quando essi comprendano Comuni diversi.

Art. 3.

Per procedere alla costituzione del Consorzio, il sindaco di ciascun Comune inviterà i proprietari di terreni a vigna, anche quando non fossero da essi direttamente coltivati, a denunciare all'ufficio comunale la contrada e l'estensione delle vigne di loro proprietà, siano queste con alberi o senza. Tale invito dovrà farsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine precedente, la Giunta municipale compilerà l'elenco dei proprietari di vigneti nel Comune, supplendo mediante informazioni di ufficio alle denunce mancanti, e rettificando quelle inesatte. Gli uffici del registro e le agenzie delle imposte dirette e del catasto sono obbligati a fornire gratuitamente le informazioni all'uopo richieste.

L'elenco è pubblicato nell'albo pretorio e spedito in copia al Comune capoluogo del mandamento o del Consorzio.

Contro l'elenco sono ammessi, nei 15 giorni dalla sua pubblicazione, i ricorsi degli interessati, sopra i quali provvederà definitivamente il prefetto, udito il Consiglio di prefettura.

In pendenza dei ricorsi, l'elenco avrà pieno vigore giuridico agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 4.

Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi, il sindaco del Comune capoluogo del Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale, e pubblicato all'albo pretorio di ciascun Comune, convoca tutti i proprietari di vigneti per la nomina della Commissione consorziale. Questa sarà composta di un presidente e di otto membri, nei Consorzi che comprendono più di 20,000 abitanti; di un presidente e di quattro membri negli altri; e durerà in carica due anni.

L'adunanza è valida in prima convocazione, quando intervengano almeno un quarto dei proprietari iscritti nell'elenco e che rappresentino almeno un terzo della estensione delle vigne nel Consorzio.

In seconda convocazione, da indirsi con intervallo di almeno otto giorni, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun proprietario ha un voto per ogni ettaro o frazione di ettaro. Chi possiede più di 10 ettari avrà un voto di più per ogni decina di ettari o frazione di decina; ma non mai oltre i venti voti.

Riuscendo infruttuosa la seconda convocazione, e non costituendosi per qualsiasi ragione nei termini suddetti la Commissione consorziale, essa è nominata dal prefetto della Provincia.

I Consorzi dovranno essere definitivamente costituiti non più tardi di tre mesi dopo la pubblicazione della legge.

I proprietari possono farsi rappresentare alle adunanze con semplice lettera di delegazione, autenticata per la firma dal sindaco, esente da ogni tassa.

Art. 5.

Ogni proprietario di vigneti compresi nella circoscrizione del Consorzio, dovunque egli sia domiciliato, è obbligato alla contribuzione annua di una lira per ogni ettaro di terreno a vigna, sia con alberi o senza.

Per la frazione di ettaro si pagherà una lira se la sua estensione supera mezzo ettaro; cinquanta centesimi se non supera mezzo ettaro. Sono esenti i proprietari di vigneti di estensione inferiore ad un quarto di ettaro.

Il contributo potrà essere elevato fino al doppio, con deliberazione motivata della Commissione consorziale, da approvarsi dal ministro di agricoltura.

Ogni ulteriore aumento di contributo andrà pure soggetto all'approvazione del ministro di agricoltura, e non potrà aver effetto se non quando vi sia il consenso di almeno tre quinti dei proprietari iscritti nell'elenco costitutivo del Consorzio, e semprechè essi rappresentino altresì i tre quinti della estensione di vigne soggette a contributo.

Art. 6.

La contribuzione decorre dal giorno della costituzione del Consorzio, ed è a carico del proprietario, non ostante qualunque patto contrario.

Però, invece del proprietario, sarà tenuto al pagamento del contributo l'usufruttuario e in generale chi, per le leggi vigenti, è tenuto al pagamento del tributo fondiario.

Art. 7.

Sugli elenchi, di cui all'articolo 3, le Commissioni consorziali formeranno il ruolo delle contribuzioni.

Esso sarà reso esecutivo dal prefetto, che provvede definitivamente sui reclami avverso il ruolo.

Art. 8.

Sopra denuncia degli interessati, o per via di accertamento diretto, pel quale hanno obbligo di fornire gratuitamente le occorrenti informazioni i ricevitori del registro e gli agenti delle imposte, saranno notati negli elenchi i trasferimenti della proprietà dei vigneti, e saranno uniformemente modificati ogni anno i ruoli delle contribuzioni.

Art. 9.

Con i privilegi, la procedura e le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, e con lo stesso aggio, gli esattori comunali riscuotono le contribuzioni, in base ai ruoli esecutivi, ed eseguono i pagamenti nelle forme da stabilirsi col regolamento di amministrazione e di contabilità, di cui all'articolo 19.

Art. 10.

L'alta direzione del servizio antifillosserico e la vigilanza sopra i Consorzi rimane affidata al Ministero di agricoltura.

Nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce la vigilanza sarà esercitata da un Regio commissario nominato dal ministro di agricoltura, e da lui revocabile.

Al Regio commissario potranno essere aggiunti delegati tecnici pure nominati dal ministro di agricoltura.

I delegati tecnici sono alla immediata dipendenza del Regio commissario, e potranno, su domanda delle Commissioni consorziali o di ufficio, essere destinati a organizzare i servizi consorziali o a invigilare sul loro funzionamento.

Le indennità del Regio commissario e dei delegati tecnici sono a carico dello Stato.

Art. 11.

È in facoltà del Regio commissario di richiamare le Commissioni consorziali alla osservanza delle leggi vigenti, ed eventualmente di prescrivere mediante ordinanze motivate i procedimenti tecnici da seguire. Contro tali ordinanze le Commissioni consorziali potranno ricorrere al ministro di agricoltura, al quale spetterà la decisione.

In caso di persistente infrazione della legge o delle ordinanze del Regio commissario, questi potrà proporre al ministro lo scioglimento della Commissione consorziale.

Lo scioglimento della Commissione consorziale si farà per decreto ministeriale, che affiderà l'amministrazione del Consorzio a un delegato straordinario scelto fra i proprietari di vigne nel Consorzio.

Il decreto di scioglimento fisserà i termini dell'amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere alla elezione della nuova Commissione.

Art. 12.

In ciascuna Provincia, una Commissione provinciale, d'accordo col Regio commissario, sorveglierà la esecuzione della presente legge e coordinerà il lavoro delle Commissioni consorziali.

La Commissione provinciale è composta di un presidente e di due componenti nominati dal ministro di agricoltura, e di altri

due componenti nominati dal Consiglio provinciale.

Almeno due volte l'anno la Commissione inviterà i presidenti dei Consorzi, o i loro delegati, a conferenza sui metodi seguiti e sull'indirizzo da dare alle operazioni antifillosseriche. Detta Commissione compilerà e pubblicherà una relazione annuale sopra l'applicazione della presente legge.

Art. 13.

In ogni anno, l'assemblea dei proprietari sarà convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la relazione finanziaria e morale del Consorzio e per gli altri provvedimenti che saranno del caso.

Art. 14.

I presidenti e i membri della Commissione provinciale e delle Commissioni consorziali debbono essere proprietari di vigne.

Le loro funzioni, nonchè quelle dei delegati straordinari nel caso previsto dall'articolo 11, sono gratuite. Ad essi non compete alcuna indennità, neanche sotto forma di rimborso di spesa di qualsiasi natura.

Le denunce, tutti i verbali, atti e documenti relativi a operazioni considerate dalla presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e registro.

Art. 15.

I locali e l'opera dei funzionari amministrativi e contabili occorrenti alle Commissioni consorziali sono forniti dai Comuni consorziati, ripartendosi la eventuale spesa in proporzione della estensione vitata che ciascun Comune rappresenta.

Art. 16.

Ai vivai di viti resistenti alla fillossera che saranno istituiti dai Consorzi, secondo le norme tecniche approvate dal Regio commissario, lo Stato fornirà gratuitamente il legno occorrente per l'impianto.

Art. 17.

I Consorzi cesseranno, quando vengano a mancare le condizioni e i bisogni per i quali furono costituiti.

Lo scioglimento del Consorzio ed il giorno della cessazione verranno determinati con Decreto Reale, sulla proposta dell'assemblea generale.

Gli eventuali residui della gestione consorziale, assieme con ogni altra attività del Consorzio, saranno ripartiti tra i proprietari del mandamento, in proporzione delle contribuzioni da essi pagate.

Art. 18.

Nelle provincie del Regno non indicate nell'art. 1 della presente legge potranno pure costituirsi Consorzi agli scopi di cui in detto articolo, con le norme consigliate dalle rispettive condizioni locali, e con circoscrizioni, contribuzioni e modalità anche diverse da quelle contenute nei precedenti articoli, in seguito a domanda deliberata dal Consiglio provinciale nella forma stabilita dall'art. 237, n. 1, della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164.

La costituzione del Consorzio, le relative condizioni e i provvedimenti sul servizio di vigilanza saranno approvati con Decreto Reale, sentita la Commissione consultiva per la fillossera.

Art. 19.

Per la esecuzione della presente legge, e in ispecie per l'amministrazione e la contabilità dei Consorzi, sarà provveduto con regolamento, da approvarsi per Decreto Reale su proposta del Ministero di agricoltura, udito il Consiglio di Stato.

Potranno i Consorzi deliberare regolamenti speciali, che saranno esecutivi dopo l'approvazione del ministro per l'agricoltura.

Presidente. Nessuno avendo chiesto di parlare e dovendosi ritenere approvati quindi tutti gli articoli, si procederà nella tornata pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per modificazioni all'ordinamento dell'Esercito.

Presidente. Ora passiamo alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio Esercito. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena ».

Maurigi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole relatore.

Maurigi, relatore. La Commissione, in seguito a comunicazione dell'onorevole ministro della guerra, ha riconosciuto l'opportunità di due

lievissime modificazioni a questo disegno di legge, che sono le seguenti:

1° Alle parole: « articolo unico » sostituire: « articolo 1 ».

Nel numero 3 dell'attuale articolo unico invece di:

17 farmacisti di 1ª classe.
26 » 3ª »

sostituire:

18 farmacisti di 1ª classe
25 » 3ª »

Si conviene poi di aggiungere il seguente articolo:

Art. 2.

« Le riduzioni previste dalla presente legge saranno attuate entro un anno dalla sua promulgazione. »

Credo che non occorreranno spiegazioni perchè la Camera riconosca anch'essa l'opportunità di queste leggiere variazioni.

Presidente. Sta bene. Allora dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*)

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli.

Articolo 1 con le modificazioni testè annunziate concordate tra il Ministero e la Commissione:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 525, sono arretrate le seguenti modificazioni:

1° Articolo 21 — sostituire il seguente:

Art. 21.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

Un comando;
Sei compagnie di disciplina;
Un carcere militare;
Due reclusori.

2° Tabella n. 4 degli ufficiali dell'arma di fanteria — sostituire la seguente:

116 colonnelli
231 tenenti colonnelli
397 maggiori
2005 capitani
3854 tenenti e sottotenenti (1)

6603 totale
96 capimusica

6699

3° Tabella n. 19 dei farmacisti militari — sostituire la seguente:

1 chimico farmacista ispettore;
1 » » direttore;
6 farmacisti capi di 1ª classe;
17 » » di 2ª »
18 » di 1ª classe;
28 » di 2ª »
25 » di 3ª »

96 totale.

(1) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le riduzioni previste dalla presente legge saranno attuate entro un anno dalla sua promulgazione.

(*È approvato*).

Procederemo nella seduta d'oggi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione della proposta di legge per l'aggregazione del mandamento di Ciminna alla circoscrizione di Palermo.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aggregazione del mandamento di Ciminna alla circoscrizione amministrativa e giudiziaria del circondario di Palermo.

Continuando nella discussione generale, la facoltà di parlare spetta ora all'onorevole Pantano.

Pantano. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge, di cui si iniziò mercoledì la

discussione, è una di quelle così dette leg-gine che abitualmente ottengono, nelle se-dute mattutine, il suffragio della Camera senza sollevare, per le loro modeste pro- porzioni, querele di sorta. Ma, pur troppo, le condizioni della vita italiana sono tali che, anche per cose relativamente lievi, ven- gono fuori, quando a quando, e si ripercuo- tono in quest'Aula le sofferenze che trava- gliano tutta quanta l'intima struttura ammi- nistrativa ed economica della nostra vita locale, elevando questioni secondarie alla importanza di questioni primarie. Imperoc- ché anche una minima scossa, che da orga- nismi sani e robusti sarebbe appena avver- tita, vibra dolorosamente in complessioni deboli o infermicce, strappando grida di le- gittima protesta che dal paese si ripercuotono nella Camera. E tale è il caso che m'induce oggi ad entrare nel presente dibattito, così modesto ma così importante ad un tempo, per le brevi considerazioni che avrò l'onore di sottoporvi.

Di che cosa si tratta? Di una cosa in apparenza molto semplice: del distacco del mandamento di Ciminna dalla circoscrizione amministrativa e giudiziaria di Termini Ime- rese per aggregarlo a quella di Palermo. Di consueto in consimili proposte campeggia sempre qualcuna di quelle ragioni alte, sa- lienti, che s'impongono al legislatore in nome d'indiscutibili principii di equità e di giu- stizia i quali fanno tacere o tolgono qual- siasi importanza all'opposizione.

Ed è perciò che abitualmente ottengono il suffragio della Camera quasi senza discus- sione di sorta, reclamando, per così dire, dal tacito o sottinteso consenso delle parti la sanzione del legislatore. Ond'è che l'odierno dibattito costituisce, se non la prima, certo la più forte eccezione alla regola. Giacché qui il caso è diametralmente opposto. Di fronte ai proponenti e ai sostenitori della legge, prima in seno alla Commissione, poi in seno alla Camera, è sorta viva la voce degli oppositori, confortata da una serie di formidabili ragioni.

E là dove sarebbe stata necessaria la con- cordia o la quasi unanimità degli intenti, o per lo meno limpidissima la dimostrazione di un diritto incontrastabile da tutelare, sorge in- vece chiaro, evidente il contrasto, acerbata la lotta da parte dei legittimi interessi che ver- rebbero ad essere perturbati; voci di lotta e

di protesta surte anche in seno ai paesi stessi fra gli stessi cittadini in nome dei quali si chiede il distacco del mandamento di Ci- minna dal circondario di Termini Imerese.

Dalla relazione, infatti, con cui la mino- ranza della Commissione ha illustrato il suo pensiero, dai documenti che l'accompagnano, e dal discorso pronunciato dall'onorevole San- filippo nella tornata di mercoledì, risulta in modo chiaro ed evidente che non è una- nime il consenso del mandamento di Ciminna ad aggregarsi alla giurisdizione di Palermo. Vi è contrasto nella prevalenza delle opi- nioni tra paese e paese, e tra i cittadini di uno stesso paese, poichè le condizioni di vi- cinanza e di facilità delle comunicazioni si equilibrano tra loro nell'un caso e nell'altro, sia che il mandamento di Ciminna resti ag- gregato al circondario di Termini Imerese, o passi a quello di Palermo.

Invece gl'interessi commerciali ed eco- nomici che legano il mandamento di Ci- minna a Termini Imerese sono molteplici, complessi, importanti, ed hanno due espo- nenti luminosi: uno nella cifra di circa mezzo milione all'anno di giro di capitali che gli scontisti del mandamento di Ciminna fanno pel tramite della Banca cooperativa di Termini Imerese; l'altro nel fatto, legal- mente accertato, che oltre 630 cittadini del mandamento di Ciminna possiedono una ri- levante estensione di terreni nel circondario di Termini Imerese, alla cui giurisdizione rimarrebbero soggetti anche quando fosse ap- provata l'aggregazione a Palermo del man- damento di Ciminna; e ciò con pregiudizio dei loro interessi, in conseguenza della du- plice giurisdizione giudiziaria ed ammini- strativa a cui rimarrebbero soggetti, equiva- lente per essi ad un incalcolabile aggravio economico.

Inoltre il parere del Consiglio provinciale e della Camera di commercio di Palermo fa- vorevole al distacco ha un'importanza asso- lutamente relativa, se si consideri che, avvan- taggiandosi di tale distacco la circoscrizione di Palermo, il parere medesimo non può non risentirsi, anche involontariamente, della na- turale influenza dell'ambiente.

Da tutte queste ragioni prese insieme ri- sulta chiaramente come, di fronte a qualsiasi parziale utilità che potrebbe rifulire su qual- che singola parte del mandamento di Ciminna o del complesso dei suoi abitatori, stanno i

danni gravi che verrebbero a risentirne da un lato Termini Imerese, dall'altro la restante cittadinanza del mandamento di Ciminna.

Oltre queste ragioni peculiari che sarebbero, per sé sole, sufficienti a consigliare il rigetto del disegno di legge, altre ve ne sono non meno importanti che io mi permetterò di accennare brevemente.

Anzitutto una domanda che s'impone. Se l'utilità che il mandamento di Ciminna si stacchi da Termini Imerese e si aggregi a Palermo, utilità morale, materiale, economica, fosse così chiara ed evidente come l'affermano i proponenti della legge, oh! come va che in seno al mandamento stesso vi è conflitto di opinioni tra una classe di cittadini ed un'altra, e sono numerosi coloro che protestano contro l'aggregazione, domandata a loro nome? Perché? Come? La spiegazione è molto semplice per chi conosce le speciali condizioni di quelle località.

I cittadini che così energicamente protestano, malgrado le rispettive deliberazioni dei loro municipii, sono coloro che dall'adozione della nuova legge resterebbero vincolati alla duplice circoscrizione giudiziaria ed amministrativa di Palermo e di Termini Imerese; sono i piccoli proprietari, i piccoli industriali pei quali, anche indipendentemente da ciò, la circoscrizione di Termini Imerese rappresenta due cose: un centro agricolo ed industriale operoso col quale hanno avuto sempre fecondi rapporti di affari, e mercè la Banca cooperativa, facilità di credito alle piccole fortune che vi hanno attinto per circa mezzo milione di lire all'anno; un centro colto, civile ma modesto, ove la vita non è cara e dove possono accedere e permanere pel disbrigo dei loro affari senza andare incontro a forti spese.

Invece i grossi possidenti e latifondisti che fanno vita a Palermo, e i cui beni sarebbero del tutto sottratti alla giurisdizione di Termini Imerese, sono i calorosi fautori del distacco, impigliando nelle loro reti una quantità d'interessi minori che ne dipendono, e cercando di soffocare la voce dei dissidenti.

Tuttavia questo tentativo di sopraffazione morale dei grandi sui piccoli possidenti, malgrado sia riuscito a concretarsi in formali deliberazioni di quei Consigli comunali, non ha potuto impedire che con libere proteste, consacrate nella relazione, la voce degli

interessi che sarebbero sacrificati sia arrivata innanzi alla Camera e ne chieda la protezione.

Questo per ciò che concerne il mandamento di Ciminna.

Per Termini Imerese la cosa è ancora più grave.

Oramai è passato di moda in Italia il rievocare i ricordi patriottici: sono cose che sanno di rettorica e volentieri si ama di tacerli, quasi vergognando della crescente povertà di alti ideali nelle classi dirigenti. Ma, in una circostanza quale è questa, non è lecito di dimenticare come Termini Imerese abbia scritte delle pagine memorabili nella storia del risorgimento italiano. Dalla superba lotta del 1848 in cui, sotto le granaie e la mitraglia, non depose le armi finchè l'ultimo dei soldati del Borbone non ebbe abbandonato il suo castello, fino alla epopea garibaldina del 1860 in cui la patria del generale La Masa diede alle file dei volontari militi eroici e brillanti ufficiali, essa fu ognora sulla breccia senza misurare nè lesinare i sacrifici di borsa e di sangue. E sempre all'avanguardia del dovere, non attese che la bandiera sventolasse trionfante a Palermo per insorgere; fu dessa che rifornì delle migliori squadriglie il campo garibaldino a Gibilrossa, e che il 22 maggio, cinque giorni prima del bombardamento di Palermo, ricevette, alteramente ribelle, da una fregata borbonica, il saluto della mitraglia e delle bombe.

Ebbene, a patria risorta, quali furono non dirò i compensi, ma i semplici riguardi dovuti al suo patriottismo?

Il primo raggio della vita nazionale, sapete che cosa portò ad essa, in nome della unità? La soppressione del suo antico e glorioso liceo Termitano, da cui erano usciti uomini eminenti, da Nicolò Palmeri, lo storico illustre, a Paolo Balsamo, a Gregorio Ugdolena e a tutta una pleiade di robusti intelletti che furono decoro e vanto della cultura siciliana.

Il Liceo soppresso non fu sostituito che da fallaci promesse. Indarno il Municipio offrì generosamente tutti i locali, le spese d'impianto e si disse anche disposto a concorrere nella spesa per la paga dei professori; le sue offerte come le sue aspirazioni furono stritolate sotto il livello unitario.

E il suo porto? Termini Imerese, città operosa, e cosciente delle proprie energie,

comprese la necessità di aprirsi attraverso il mare che la bacia nuove sorgenti di ricchezza e di lavoro, e non indietreggiò un momento solo innanzi all'enorme sacrificio di imporre due centesimi di più sul dazio delle farine, consenziente il popolo tutto, per la costruzione di un porto adeguato ai suoi bisogni; opera ardita e patriottica nella quale spese circa un milione. Ma quando con la nuova legge che avocò allo Stato il dominio e la direzione dei porti del Regno, Termini Imerese salutò come un beneficio la classificazione del suo porto in seconda categoria perchè implicava nel Governo il debito di mantenerlo e completarlo, essa non vide pur troppo aprirsi che un adito nuovo a nuove delusioni. I lavori di complemento rimasero lettera morta, quelli già fatti andarono deperendo per difetto di manutenzione e la città rimase col suo milione semisperperato, coi disastri marittimi all'ordine del giorno, coi suoi commerci arenati; e sarà gran che se la risvegliata attenzione e la equanimità dell'attuale ministro dei lavori pubblici circa le urgenti necessità che incalzano tanta parte del Mezzogiorno, farà sì che la lunga promessa fatta a quella generosa popolazione finalmente si compia, dando in appalto i lavori di complemento del suo porto; nella speranza che si voglia provvedere altresì alla sua gestione così miseramente fin qui negletta e trascurata.

Intimamente connessa a questa dolorosa storia del porto è la storia della sua dogana, prima elevata di classe in vista del crescente sviluppo commerciale e marittimo, poi retrocessa quando da un lato il trascurato complemento del porto, dall'altro l'adozione di tariffe differenziali ferroviarie in favore della vicina Palermo, tagliarono i nervi alle ridestate energie commerciali e marinare di Termini Imerese.

E andiamo avanti: parliamo del dazio di consumo! Ma sapete voi in qual misura pesi il dazio di consumo governativo su quella disgraziata città?

Messo in confronto con quello di altri nove paesi dell'isola, di popolazione e condizioni economiche quasi eguali, risulta che, mentre in quegli altri Comuni il dazio consumo governativo oscilla da 1.10 a lire 2.39 per abitante, pesa invece sopra ogni cittadino di Termini Imerese nella proporzione di lire 3.23. E quasi ciò non bastasse, in vista del proposto allargamento della sua cinta

daziaria essendo stato elevato il canone di oltre 5 mila lire annue, lo Stato ne pretende in siffatta misura il pagamento sin da ora, malgrado che l'allargamento della cinta non sia stato ancora attuato.

E qui mi fermo, trascurando le cose minori, in questa triste enumerazione di non interrotti sacrifici o di patite ingiustizie per chiedere: quali i benefizii raccolti da Termini Imerese in compenso di tante jatture così nobilmente sopportate?

Per considerazioni strategiche da un lato, per la nuova circoscrizione giudiziaria dall'altro, essa fu dichiarata sede di reggimento, di tribunale e di un circolo di Assise. Ma anche qui, *sunt lacrimae rerum!*

Dopo avere speso per l'adattamento del quartiere militare 150 mila lire, finì col restare semplice sede nominale di un battaglione di cui appena un piccolo reparto, indispensabile per le carceri, risiede in paese, essendo le compagnie destinate ad altri punti dell'isola.

La Corte di assise, malgrado le forti spese per l'impianto dei locali, finì per restare anch'essa un pio desiderio. E quanto al tribunale, dopo avergli prima sottratto il comune di Mezzoiuso, oggi si vuole infliggere a Termini Imerese l'amputazione di altri tre Comuni, quanti sono quelli che compongono il mandamento di Ciminna.

E tutto ciò quando? Quando il popolo di Termini Imerese attraversa una delle ore più difficili della sua vita economica, stremato di forze da una concatenazione quasi fatale di sventure di ogni genere che hanno messo a dura prova la sua resistente energia.

Io non conosco un paese della Sicilia che sia più industrie e laborioso di Termini Imerese, così nel campo dell'agricoltura come in quello dell'industria; duplice attività che ha saputo mirabilmente sposare insieme. Ebbene, è in questo campo multiforme e fecondo della sua operosità che da parecchi anni essa è colpita da continui flagelli. Ricca di superbi vigneti, li ha visti distrutti quasi totalmente dalla fillossera; orgogliosa dei suoi oliveti che sono fra i più lussureggianti dell'isola, ne ha visto distrutto in gran parte o deteriorato il prodotto, che forma l'orgoglio delle sue esportazioni, dal persistente attacco della mosca olearia; lieta dei suoi magnifici agrumeti, ha visto succedere alle malattie critto-

gamiche la formidabile crisi agrumaria, la cui eco dolorosa si ripercosse in questa Camera. E vi si ripercosse contemporaneamente, provocando speciali provvidenze governative, un'altra crisi, quella dei sommacchi che costituisce per Termini Imerese un'altra speciale risorsa. Perocchè non solo i suoi sommacchi sono pregiatissimi, i migliori che vi siano in tutta l'isola, ma oltre la parte agricola essa cura la prima fase della loro trasformazione industriale.

E quando a Palermo un sindacato costituito per tenere alta siffatta industria minacciò, nè la minaccia è svanita, di tramutarsi in monopolio, le sole fabbriche di Termini Imerese, impedirono, e impediscono, che la minaccia avesse ed abbia il suo pieno effetto, tenendo coraggiosamente il campo della concorrenza; la qual cosa, se indica con quale animo e con quale vigoria si lotta in quel paese, addita altresì a noi il debito di non concorrere a fiaccarne le naturali energie.

Un'altra industria che fa onore a quella città e ne avviva specialmente le esportazioni per l'America, è quella delle paste alimentari che sono di una qualità pregiatissima in tutti i mercati.

Voti. I maccheroni. (*Harità*).

Pantano. Sì, i maccheroni, eccellenti, squisiti. Ebbene, o signori, anche contro questa industria si è scatenata l'avversa fortuna.

Io lottai indarno per due anni presso il Ministero della marina per far sì che all'Associazione cooperativa costituitasi fra quelle piccole fabbriche di paste alimentari, fosse fatta, a trattative private, la concessione di un arenile per l'impianto dello stabilimento sociale.

Ma la mia tenacia s'infranse contro la concorrenza ostinata di un grande mugnaio di Palermo il quale, temendo di non poter più monopolizzare con le sue farine il mercato di Termini Imerese, chiese insistentemente che si aprisse l'asta, a termini di legge, sicuro di poter fare impunemente ribassi tali da rendere impossibile la concessione alla Società cooperativa.

Presidente. Onorevole Pantano, veda di limitarsi all'argomento.

Pantano. La questione dei grandi mugnai dovrà venire e presto, onorevole presidente, in questa Camera ed è bene che sin da ora essa li vegga anche in maniche di camicia!

Questa è la complessa e delicata condi-

zione di cose attraverso alla quale si esplica la vita morale, amministrativa, ed economica di Termini Imerese.

Ora, data siffatta condizione, io domando a voi, onorevoli colleghi: avrete voi il coraggio di votare una legge come questa che a voi si propone?

Io comprendo perfettamente gli onorevoli Di Rudinì e Avellone che se ne fecero iniziatori. Senza dubbio essi sono interpreti di una quantità di desideri e di bisogni di una zona che entra nell'ambito delle loro relazioni personali o del loro Collegio; imperocchè io credo che un deputato possa e debba portare innanzi alla Camera, quando sono legittimi, i desideri e i bisogni del proprio Collegio, e non potrei quindi far di questo un addebito all'onorevole Di Rudinì. Ma di fronte a parziali interessi, per quanto importanti, se altri ve ne sono non meno legittimi, in pieno contrasto con essi (e ne fa fede la neutralità del Governo); in questo caso fra la voce discorde dei rappresentanti di questo o di quel Collegio, solo arbitro sereno ed imparziale può e deve intervenire la Camera, respingendo una legge che è fomite di così aspre lotte in attesa che altri eventi, altre condizioni, altre complesse riforme possano condurre ad una soluzione reciprocamente equa per tutte le parti interessate.

Prendendo a parlare in favore di Termini Imerese, io sento di compiere un alto dovere. Non già perchè in un momento di lotta solenne essa mi abbia dato prova di generosa simpatia affermandosi sul mio nome, giacchè non ombra alcuna di tornaconto o di aspirazione elettorale in quel Collegio turba la serenità del mio pensiero, ma sibbene perchè mi legano a quella laboriosa e patriottica popolazione memorie incancellabili che si riannodano al periodo epico del nostro risorgimento nazionale, a cui Termini Imerese diede così largo e geniale contributo di uomini, di slanci, di sacrifici, e perchè conto in mezzo ad essa cari e vecchi compagni d'armi che mi ricordano i giorni più belli della mia giovinezza politica. Ed è sotto l'impulso di tali ricordi che, facendomi eco dei suoi bisogni e dei suoi dolori, dinanzi al nuovo sacrificio che le si richiede, io mi rivolgo alla Camera, a nome della città sventurata e generosa, per dirle: non bastano i flagelli economici, amministrativi, fiscali di cui è stata vittima fin qui, perchè le si debba infliggere questo nuovo

tormento? O non ha essa il diritto, dinanzi ai nuovi rami che si vogliono svellere dal suo tronco derelitto di esclamare, dolorando col sommo poeta:

... perchè mi scerpi?

Non hai tu spirito di pietate alcuno?

(Bene! Bravo!)

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno più chiedendo di parlare, ne dò facoltà all'onorevole relatore.

Di Scalea, relatore. Io parlerò brevemente, perchè credo che, entro la mia modesta relazione, sieno tutti gli argomenti per confutare la sottile arte oratoria dell'onorevole Sanfilippo, e la poetica e battagliera eloquenza dell'onorevole Pantano.

Io credo che questo circondario di Ciminna sia nato sotto una cattiva stella: prima di tutto, perchè non ha potuto ottenere ciò che in breve volgere di tempo fu ottenuto dal mandamento di Mezzoiuso che era, onorevole Sanfilippo, in condizioni anche più difficili di quelle del mandamento di Ciminna, poichè la distanza fra Mezzoiuso e Palermo era molto maggiore di quella che sia fra Ciminna e Palermo. Dall'altro canto io credo, contro l'opinione dell'onorevole Sanfilippo, che forse il nome dell'onorevole Di Rudinì abbia sollevato l'attenzione della Camera legislativa, la quale, in argomenti così fatti, invece ha creduto di consentire ai desiderî legali senza intromettersi nella questione.

Contradizione, diceva l'onorevole Sanfilippo, fra il rilevare come l'antica divisione amministrativa fosse rispondente agli interessi del mandamento di Ciminna, e fosse stata poi distrutta dal decreto del 1862. Contradizione non v'ha. Contradizione non v'ha, appunto perchè, se mal non mi ricordo, quello che si deplora è il provvedimento che toglieva e all'intendenza di Palermo (e poi alla prefettura di Palermo) e al tribunale di Palermo gli affari amministrativi e giudiziari, e li sottometteva alla giurisdizione di Termini Imerese. Ma se, nell'anno 1862, il provvedimento poteva essere giustificato, non può essere indubbiamente giustificato oggi che nuove comunicazioni sono state aperte le quali abbreviano immensamente le distanze, e trasformano quasi le condizioni in cui si trovavano quei Comuni in rapporto alla viabilità.

Perchè, onorevole Pantano, non ho l'eloquenza la quale può trascinare il cuore dei nostri colleghi; ma credo che, dinanzi ai fatti, la persuasione vincerà il sentimento: perchè indubbiamente il sentimento mi trascinerebbe a non attentar mai a quella città di Termini entro la quale si racchiudono, come in un sacrario, tanti ricordi gloriosi della nostra redenzione politica; entro la quale si racchiudono tante memorie del nostro risorgimento intellettuale; ma i fatti contraddicono ai danni che Termini Imerese quasi, diciamo così, per una specie d'attaccamento, di conservazione, vuol mettere innanzi. Infatti, onorevole Pantano, Ella non mi potrà indubbiamente affermare che sedici cause civili di meno, quante ne furono fatte nel 1901, possano danneggiare la città di Termini; e tanto più non mi potrà provare i danni che ne vengono alla città di Termini; in quanto che una parte di queste cause rimarranno indubbiamente affidate alla giustizia del tribunale di Termini, per competenza di territorio.

Ed Ella stesso afferma (ed io non nego) che ben seicento proprietari hanno proprietà entro il territorio di Termini ed entro il territorio di Caccamo; però tutti i complessi servizi amministrativi, i complessi servizi di leva e quei complessi servizi che legano la città di Palermo al comune di Ciminna, indubbiamente portano i comuni di Ciminna, Ventimiglia e Baucina ad usare indubbiamente ciò che il progresso civile ormai ha affermato come il mezzo di locomozione più moderno, cioè, la ferrovia, anzi che la diligenza. E, onorevole Pantano, Ella che ha coscienza veramente democratica, non potrà indubbiamente mettere in non cale l'elemento economico il quale impone che i mezzi di comunicazione siano più rapidi e meno costosi. Ed è in nome degli umili, che vi parlo, non già in nome dei grandi possidenti: perchè, onorevole Pantano, Ella sa che i Consigli comunali non sono composti generalmente di grandi possidenti; ed Ella conosce bene come, in Sicilia specialmente, i Consigli comunali siano composti di quei piccoli possidenti i quali generalmente gravano la mano sulla sovrimposta, quando si tratta di spese per i loro Comuni: appunto perchè per un assenteismo che deploro, il grande possidente, generalmente, non va in quei Consigli comunali, e non esercita quell'influenza

che, forse, in altre regioni d'Italia, si crede che abbia. Ora questi piccoli Comuni sono o non sono i rappresentanti del pensiero collettivo? Domando a me stesso: le amministrazioni comunali rappresentano, forse, interessi che siano in contraddizione con quelli dei cittadini che le hanno elette?

Pantano. Purtroppo è così!

Di Scalea, relatore. Onorevole Pantano, onorevole Sanfilippo, in questo lungo periodo di tempo i vari partiti che si dibattono e che entro l'ambito dei Comuni di Baucina, di Ventimiglia e di Ciminna, si sono avvicinati al potere, si trovarono concordi nell'invocare il cambiamento della circoscrizione giudiziaria e amministrativa.

Pantano. Sono i cittadini che protestano.

Di Scalea, relatore. L'onorevole Pantano mi ha interrotto, dicendo che i cittadini protestano, ma mi dispiace di dovergli dire che i cittadini che protestano potrebbero essere anche uno strumento di partito locale, il quale si sveglia ora, perchè vuole intralciare l'opera benefica delle amministrazioni comunali. Oltre che le relazioni di quella Banca Euracea con i cittadini di Ciminna potrebbero forse farmi sospettare che l'influenza bancaria avesse avuto qualche effetto sulla coscienza dei cittadini, i quali sono venuti a domandare ciò che le autorità ufficiali non chiedevano. Poichè, onorevole Sanfilippo, veda, Ella mi ha parlato... (*Interruzioni dei deputati Aguglia e Pantano*).

I Consigli comunali sì, ma i singoli cittadini no.

Io poi non credo menomamente all'influenza di istituti di credito, i quali non mi pare che soffrano danni così elevati.

Del resto non posso tener conto di interessi i quali non sono economici, ma soltanto bancari, e credo forse che il cambiamento di circoscrizione potrebbe aprire a Ciminna le Banche di Palermo, che non danno le somme all'interesse del nove per cento.

Pantano. Mai!

Di Scalea, relatore. Ma veniamo ad argomenti che sono anche più importanti ed ai documenti che ho qui dinanzi.

Prima di tutto faccio osservare che questi documenti portano firme che non sono autenticate. Anzi molte di esse mi danno l'apparenza di quelle tali firme, che alla

Giunta delle elezioni danno preoccupazioni sulla loro veridicità. Ma non voglio tener conto neanche delle firme. Dinanzi al fatto della unanimità delle amministrazioni comunali, credo che nessun'altra eccezione possa essere fatta, essendo l'amministrazione la tutrice naturale del Comune, specialmente con la rappresentanza della minoranza come vi è adesso.

L'onorevole Sanfilippo ha parlato anche delle distanze. Ora in fatto di distanze, forse l'onorevole Sanfilippo ha preso soltanto il percorso chilometrico. Ma egli non deve parlarmi soltanto di distanze, ma anche delle condizioni con cui si può giungere da quei Comuni alla città di Palermo e alla città di Trabia.

Poi da Trabia si va a Termini Imerese in ferrovia.

Ora, date le condizioni di fatto, sfido l'onorevole Sanfilippo a volermi contestare che il mezzo più comodo per gli abitanti di Ciminna e di Baucina, che vogliono andare ora a Termini Imerese, sia quello di prendere il treno e venire a Palermo e poi da Palermo ripigliare il treno e andare a Trabia. Questo è il mezzo più comodo e più consono a quei progressi civili che rappresentano la viabilità moderna. Poichè le questioni di circoscrizioni amministrative e giudiziarie, specialmente in Sicilia, hanno un difetto principale, un elemento di debolezza; esse non rispondono più a tutto quel denaro che il pubblico Erario, Comuni, Province e Stato, hanno speso per migliorare le condizioni dell'isola nostra.

Noi, in materia di ordinamenti di circoscrizioni amministrative e giudiziarie, ci siamo chiusi in una forma di misoneismo. Consideriamo ancora l'archeologia dei mezzi di trasporto e non consideriamo che, cambiando i tempi, e spendendo i milioni, abbiamo agevolato la viabilità e l'abbiamo estesa nell'isola nostra, conservando peraltro quelle circoscrizioni che, se furono razionali nei tempi in cui non avevamo i mezzi progrediti di comunicazione, divengono illogici, irrazionali, disastrosi nei tempi nostri.

E noi abbiamo speso milioni per fare strade e costruire ferrovie; ma questi milioni spesi non servono di fronte, diciamo così, all'ordinamento amministrativo dell'isola nostra, perchè dobbiamo avere ancora un ordina-

mento giudiziario ed amministrativo che non risponde più alla migliorata viabilità.

A me sembra che l'unanime parere di autorità giudiziarie, amministrative, politiche, le quali non potevano e non dovevano avere interesse a sostenere la causa dei comuni di Ciminna, Baucina e Ventimiglia debba essere apprezzato in favore delle domande di questi Comuni.

Si aggiunga a questi il parere due volte espresso dal Consiglio provinciale di Palermo, che, secondo me, è l'Assemblea più competente perchè conosce i bisogni delle regioni che rappresenta.

E non mi si sollevi il dubbio, onorevole Pantano e onorevole San Filippo, dubbio oltraggioso per Palermo, che i consiglieri provinciali palermitani abbiano fatto adesione ai voti e ai desideri di Ciminna, Baucina e Ventimiglia per un interesse meschino. La città di Palermo ha dato prova di saper mantenere alta la sua dignità e tante volte ha aiutato, quasi madre benefica, in occasioni luttuose, i Comuni circconvicini che non potevano sostenere le spese di epidemie e di altre pubbliche calamità.

Noi cittadini palermitani, che facevamo parte e facciamo parte del Consiglio provinciale di Palermo (e l'onorevole Sanfilippo che è stato mio collega può testimoniare), siamo stati sempre superiori alle questioni di campanile; e quando si è trattato di interessi di piccoli Comuni della provincia di Palermo, Palermo che paga una gran parte della sovraimposta che impingua il bilancio della Provincia, ha cercato in ogni modo di essere larga e generosa verso quei Comuni che formano la sua Provincia.

L'onorevole Sanfilippo, che fa parte del Consiglio provinciale di Palermo, conosce indubbiamente i sentimenti di quella Assemblea e non potrà mai ammettere che uno spirito di piccolo interesse abbia potuto spingere due volte il Consiglio provinciale di Palermo ad esprimersi in senso favorevole ai desideri del mandamento di Ciminna; ed aggiungo che consiglieri provinciali di Palermo, i quali dovevano avere interesse a sostenere il diritto della città di Termini Imerese, erano i rappresentanti più autorevoli di quel Consiglio provinciale. Viera fra essi il presidente della Deputazione provinciale che non lasciò intentato alcun mezzo, e fece bene,

per sostenere gli interessi che egli credeva conculcati della sua città natale. Nonostante l'eloquenza del presidente della Deputazione provinciale, il Consiglio provinciale per la seconda volta credette bene di aderire al desiderio di Ciminna, desiderio lungamente concepito e tuttora insoddisfatto, e all'unanime parere delle autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

E se Termini Imerese ha avuto le sue glorie, anche Ciminna, anche Ventimiglia, anche Baucina hanno le loro; in questi modesti paesi di montagna sorse la rivolta geniale del Bentivegna aiutata dall'opera patriottica di Luigi La Porta: quei cittadini dettero il battesimo all'idea redentrice d'Italia che spuntò fuori dal sangue siciliano come Afrodite greca dalle onde del Mare Egeo. (*Bene! — Vive approvazioni!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia.

Aguglia, relatore della minoranza della Commissione. Gli onorevoli Sanfilippo e Pantano hanno così ampiamente svolte le ragioni da me esposte nella controrelazione, che, per non abusare della pazienza della Camera, ben volentieri rinunzio a fare anch'io un discorso.

Quali sono, insomma, le conseguenze di tutto quanto si è scritto e detto contro la proposta di legge? Nessun serio e vero inconveniente offre lo stato presente delle cose. Per contrario, vari e parecchi inconvenienti arrecherebbe la proposta in esame, specie per il fatto della doppia giurisdizione giudiziaria e per il grande perturbamento negli affari e negli interessi di quelle popolazioni.

Le stesse ragioni di viabilità, tanto decantate dal valoroso relatore onorevole Di Scalea, sono respinte dai fatti e dai documenti.

Si tratta adunque di una grossa montatura che la Camera non deve santificare col suo voto.

Sento però il dovere di rilevare un'osservazione fatta dall'onorevole Di Scalea, il quale, parlando della protesta dei cittadini di Ventimiglia, ha detto che le firme non sono autenticate. Orbene, io gli dirò che quelle firme, a quanto mi si assicurò, non si vollero autenticare.

Del resto, quella protesta è in atti, stam-

pata da parecchi mesi, senza che alcuno ne abbia impugnata la veridicità. Non v'ha quindi alcun dubbio che quelle firme siano vere.

Sono dolente però di dovere aggiungere che tutte le argomentazioni svolte dall'onorevole relatore della maggioranza si poggiano su documenti ed atti che la Commissione non ha mai veduto e che non furono mai presentati; del che mi dolesse sempre. Se la Camera crede di accogliere una proposta di legge appoggiata ad argomentazioni che si traggono da documenti e da deliberazioni che non furono mai veduti da alcuno di noi, mentre la città di Termini fonda le sue opposizioni su documenti inoppugnabili, faccia pure; ma così essa seguirà un sistema nuovo e non certo lodevole.

Mi permetto quindi di pregare vivamente voi, onorevoli colleghi, a non accogliere la proposta di legge, che tanto danneggia la città di Termini Imerese, la quale, come vi è stato già dimostrato, ha ricevuto danni continui e nessun beneficio dal giorno del risorgimento italiano ad oggi. (*Bravo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. La discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

I Comuni del Mandamento di Ciminna (Ciminna, Baucina e Ventimiglia) cessano di far parte della giurisdizione amministrativa e giudiziaria di Termini-Imerese e sono aggregati a quella del Circondario di Palermo dal 1° gennaio 1902.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo a partito.

(*Dopo prova e controprova l'articolo 1 è approvato.*)

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà con Decreto Reale alla esecuzione della presente legge.

(*È approvato.*)

Questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seconda tornata di oggi.

Discussione della proposta di legge: Aggregazione dei comuni di Pietrabbondante e San Pietro Avellana al Mandamento di Carovilli.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Aggregazione dei comuni di Pietrabbondante e San Pietro Avellana al mandamento di Carovilli.

Si dia lettura della proposta di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 146-A).

È aperta la discussione generale.

Mel, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Mel, relatore. È soltanto per fare rilevare un errore di stampa a pagina 2 della relazione: Dove si dice: « Il comune di San Pietro Avellana, poi, il cui territorio arriva a Capracotta dopo un percorso di chilometri 50 di via rotabile » deve dire « dopo un percorso di chilometri 30 di via rotabile. »

Presidente. Sta bene, sarà tenuto conto di questa rettificazione.

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli, i quali s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Art. 1.

I comuni di Pietrabbondante e di San Pietro Avellana, a datare dal 1° luglio 1901, sono rispettivamente separati dai mandamenti di Agnone e di Capracotta ed aggregati a quello di Carovilli.

Mel, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Mel, relatore. La Commissione d'accordo con il ministro propone che in questo articolo primo, alle parole « a datare dal 1° luglio 1901, » si sostituiscano queste altre « a datare dal primo gennaio 1902; » e ciò per lasciar un congruo tempo affinché gli affari pendenti nelle varie preture possano essere definiti.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario pongo a partito l'articolo primo con la modificazione ora accennata dall'onorevole relatore.

(*È approvato.*)

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere, per Decreto Reale, a quanto occorre per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Anche questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901, per provvedere alla maggiore spesa occorsa nella costruzione del nuovo edificio per gli Istituti di anatomia e medicina legale nella R. Università di Torino.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901, per provvedere alla maggior spesa occorsa nella costruzione del nuovo edificio per gli Istituti di anatomia e medicina legale nella R. Università di Torino.

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica è presente?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Lo rappresento io.

Presidente. Sta bene.

Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 183 A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare passeremo alla discussione dell'articolo unico:

Articolo unico.

« È autorizzato il pagamento di lire 105,787 e cent. 50 a favore dell'impresa Pietro Piatti, in seguito ad atto di transazione stipulato il 5 marzo 1900, a soluzione delle vertenze sorte sulla liquidazione finale dell'appalto per la costruzione del nuovo edificio per gli Istituti di anatomia e di medicina legale della Regia Università degli studi di Torino.

« La detta somma verrà iscritta in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1900-901, salvo ad aumentarla di quella, che risulterà dovuta dal computo degli interessi relativi dal 7 gennaio 1901 fino all'epoca in cui avverrà il pagamento del debito. »

È aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, procederemo nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge per l'allacciamento diretto del porto di Genova con le due linee dei Giovi.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Allacciamento diretto tra il porto di Genova e le due linee dei Giovi con parco vagoni presso Rivarolo. Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 210-A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fasce.

Fasce. Rinunzio.

Presidente. Allora nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la sovvenzione dello Stato in lire 12,500,000 alla Cassa per gli aumenti patrimoniali della Rete ferroviaria Mediterranea, per provvedere all'allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi, ed all'impianto di un parco per deposito di vagoni presso Rivarolo, secondo il progetto compilato in data 14 maggio 1900 dalla Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, con le varianti segnate nel progetto medesimo in tinta azzurra.

(È approvato).

Art. 2.

La detta sovvenzione sarà ripartita come segue:

Esercizio 1901-902 . . .	L.	2,000,000
Id. 1902-903 . . .	»	3,000,000
Id. 1903-904 . . .	»	2,500,000
Id. 1904-905 . . .	»	3,200,000
Id. 1905-906 . . .	»	1,800,000

La somma di lire 2,000,000 stabilita per l'esercizio 1901-902 sarà prelevata dai residui disponibili sui fondi per la costruzione di strade ferrate complementari, salvo, ove occorra, a reintegrare i detti fondi con la legge del bilancio dell'esercizio in cui se ne manifestasse il bisogno.

A tale effetto il Governo è autorizzato a trasportare la somma di lire 2,000,000 dai residui dei capitoli riguardanti i fondi predetti ai residui del capitolo « Concorso dello Stato nelle spese a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali » del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1901-902. Le quote fissate per gli esercizi successivi saranno inserite tra le assegnazioni di competenza nei bilanci rispettivi.

(È approvato).

Art. 3.

È approvata l'unita Convenzione in data 3 febbraio 1901, stipulata fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro da una parte e il Direttore generale della Società Italiana delle strade ferrate del Mediterraneo dall'altra, colla quale viene affidata alla Società medesima la esecuzione dei relativi lavori a prezzo fatto per una somma a corpo di lire 7,200,000.

(È approvato).

Art. 4.

Il Governo preleverà direttamente dalle Casse dello Stato sui fondi di cui al precedente articolo 2, e, ove occorra, su quelli autorizzati dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56, le somme necessarie per le espropriazioni e per le provviste di materiali metallici d'armamento. Però avrà facoltà di affidare a rimborso di spesa tanto le espropriazioni che le provviste anzidette alla Società del Mediterraneo, con le norme vigenti per i lavori e le provviste di competenza della Cassa per gli aumenti patrimoniali, sentito il Comitato superiore delle strade ferrate e il Consiglio di Stato.

(È approvato).

Convenzione con la Società per le strade ferrate del Mediterraneo per l'esecuzione dell'allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi con parco vagoni presso Rivarolo.

Fra le Loro Eccellenze il commendatore avvocato Ascanio Branca ministro dei Lavori

pubblici ed il commendatore Gaspare Finali ministro del Tesoro contraenti in nome dello Stato,

ed

il commendatore ingegnere Giuseppe Oliva direttore generale della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo contraente in nome della Società medesima, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione della stessa, come risulta dallo estratto della seduta n. 196 del 25 maggio 1900, annesso alla presente Convenzione, e per esso il signor ingegnere commendatore Clemente Maraini, come da procura allegata in data 30 gennaio 1901, a rogito del dottor Moretti notaio di Milano, si conviene quanto appresso.

Art. 1.

È affidata alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo l'esecuzione dell'allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi, dietro Sampierdarena con l'impianto d'un nuovo parco per deposito vagoni nella località detta del Campasso presso Rivarolo in servizio del porto suddetto.

Art. 2.

L'allacciamento ed il parco, di cui all'articolo 1 precedente, dovranno essere ultimati in modo, da poter essere aperti regolarmente all'esercizio nel termine assoluto di due anni e mezzo, con decorrenza dalla data, alla quale verrà fatta, mediante verbale, la completa consegna dei terreni alla Società in relazione al successivo articolo 5.

Art. 3.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità ai tipi costituenti il progetto 14 maggio 1900 compilato dalla Società stessa, con le varianti segnate su alcuni di essi in tinta azzurra, ed allegati alla presente convenzione come parte integrante della medesima.

Art. 4.

Sono a carico della Società assuntrice tutti i lavori e le provviste necessarie per dare l'allacciamento ed il parco formanti oggetto della presente Convenzione, completamente ultimati in modo da poter essere subito aperti, con regolarità e sicurezza, all'esercizio; fatta eccezione per l'espropriazione dei terreni per la sede stabile dell'allacciamento e del parco e la fornitura del materiale me-

tallico d'armamento, di cui al successivo articolo 5.

Restano pure fino all'epoca del collaudo a carico della Società stessa la manutenzione dei lavori, le riparazioni dei danni di forza maggiore e tutti quei lavori di completamento e di consolidamento che, sebbene non previsti nel progetto approvato, occorressero, a giudizio dei collaudatori, per la stabilità dell'allacciamento e del parco e delle singole loro parti, dipendenze ed accessori, e per la regolarità e sicurezza dell'esercizio.

Art. 5.

Il Governo consegnerà alla Società le aree occorrenti per l'allacciamento ed il parco di cui al precedente articolo 1, le quali aree saranno dal Governo stesso espropriate direttamente a sua cura e spese, senza alcuna ingerenza per parte della Società.

Il Governo provvederà, inoltre, gratuitamente le rotaie, gli scambi ed il minuto materiale nella stazione di Rivarolo entro sei mesi dalla richiesta fatta dalla Società.

Per i trasporti del detto materiale alla stazione di Rivarolo sarà applicata la tariffa chilometrica di centesimi 2 per persona e per tonnellata di cui al 2° comma dell'articolo 68 del Capitolato di esercizio della rete Mediterranea.

Art. 6.

In corrispettivo degli oneri assunti con la presente convenzione l'amministrazione dello Stato pagherà alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo una somma complessiva di lire sette milioni duecentomila (lire 7,200,000) convertita in quattro annualità di lire un milione ottocentomila (lire 1,800,000) che saranno rispettivamente pagate entro il mese di luglio degli anni 1902, 1903, 1904 e 1905 senza detrazione alcuna di tasse od imposte presenti o future. L'ultima rata non si pagherà, che dietro constatazione dell'ultimazione dei lavori.

Art. 7.

Qualora la Società tardasse a dare eseguiti ed armati l'allacciamento ed il parco vagoni, formanti oggetto della presente convenzione, in modo da essere aperti al pubblico servizio oltre il termine fissato dall'articolo 2 della presente Convenzione, sarà soggetta alla multa di lire cinquecento (lire 500)

per ogni giorno di ritardo, oltre il termine stesso.

Art. 8.

Alle provviste dei meccanismi e del materiale fisso occorrenti alla esecuzione ed all'esercizio dell'allacciamento e parco suddetti saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 21 del vigente capitolato per l'esercizio della rete Mediterranea.

Art. 9.

Per la esecuzione delle opere, il consolidamento, ed in generale per tutti i lavori occorrenti all'allacciamento ed al parco suddetti, la Società è autorizzata a trasportare in servizio sulla intiera Rete Mediterranea in esercizio e sui tratti da eseguirsi, i materiali, attrezzi, meccanismi ed oggetti di consumo necessari per l'allacciamento e parco stessi, come pure gli operai e le persone addette alla esecuzione e direzione dei relativi lavori e delle provviste.

Gli appaltatori pagheranno alla Società a titolo di rimborso di spesa, e perciò da non computarsi nei prodotti dell'esercizio, la tassa di due centesimi per chilometro percorso dalle persone e per tonnellata chilometrica degli oggetti di cui sopra, trasportati per loro conto sulle linee della Rete Mediterranea in esercizio. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 35 del contratto di esercizio della Rete Mediterranea per quanto riflette la misura del nolo dovuto dalla Società al Governo per l'uso del materiale rotabile durante il tempo che sarà adoperato nei trasporti in servizio sopra autorizzati, come pure per ciò che riguarda il compenso delle percorrenze del medesimo materiale rotabile, agli effetti dell'articolo 19 del Capitolato di esercizio della Rete Mediterranea.

Art. 10.

Il Ministro dei lavori pubblici farà sorvegliare la buona esecuzione delle opere secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti delle strade ferrate.

La Società dovrà dare tutte le spiegazioni e le giustificazioni di cui fosse richiesta e somministrare tutti i mezzi di verifica richiesti per eseguire scandagli nelle opere d'arte e nei fabbricati ed in generale per l'esercizio del diritto di sorveglianza che allo Stato compete.

Art. 11.

La Società dovrà osservare anche per quanto concerne le condizioni tecniche, le modalità ed i materiali di costruzione, tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti pei lavori di conto dello Stato, in quanto siano applicabili alle opere che formano oggetto della presente Convenzione, e dovrà ottemperare alle vigenti leggi, riguardo gli infortuni degli operai.

Il collaudo definitivo delle opere che sarà disposto dal Ministero un anno dopo l'ultimazione dei lavori, resta espressamente riservato, per conseguire i suoi effetti, all'approvazione da parte del Ministero stesso.

Art. 12.

Qualora sorgano controversie per la interpretazione o l'esecuzione della presente Convenzione, la Società dovrà rivolgersi direttamente al Ministero dei lavori pubblici, al quale spetterà di decidere in proposito.

Nel caso di discrepanze fra il Ministero e la Società, le controversie che fossero di competenza dell'autorità giudiziaria saranno deferite ad un giudizio di arbitri da nominarsi di volta in volta in numero di cinque.

Le parti nomineranno due arbitri ciascuna, e di accordo fra esse nomineranno il quinto che presiederà il Collegio arbitrale.

In caso di mancato accordo il quinto arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Gli arbitri pronuncieranno secondo le regole di diritto, ma le parti potranno d'accordo, caso per caso, autorizzarli a pronunziare come amichevoli compositori; però nelle questioni tecniche relative alla esecuzione dei lavori, la cui definizione sia urgente, gli arbitri pronuncieranno come amichevoli compositori.

Art. 13.

La presente Convenzione sarà registrata col diritto fisso di una lira, e sarà esente da ogni diritto proporzionale di registro.

Art. 14.

La presente Convenzione non sarà definitiva, nè valida per l'Amministrazione dello Stato, se non dopo che sarà stata approvata per legge.

Fatto in doppio originale a Roma oggi tre (3) febbraio mille novecento uno (1901) in

una sala del Ministero degli interni (Palazzo Braschi).

Il Ministro dei lavori pubblici

Firmato: ASCANIO BRANCA.

Il Ministro del tesoro

Firmato: GASPARE FINALI.

Per il direttore

della Società delle strade ferrate del Mediterraneo

Firmato: CLEMENTE MARAINI, *procuratore.*

Anche di questo disegno di legge si procederà, nella seduta di oggi, alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture.

Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 187-A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi nessuno iscritto, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Gli onorari dei procuratori sono determinati dalla tabella unita alla presente legge.

« Niun altro diritto sarà loro dovuto. »

A questo articolo primo l'onorevole Pozzo Marco propone di sopprimere il secondo comma.

Ha facoltà di spiegare le ragioni della sua proposta.

Pozzo Marco. Dirò poche parole per spiegare le ragioni dell'emendamento da me proposto all'articolo primo, che consiste nella soppressione del secondo comma, e contemporaneamente dirò anche della proposta di conservare invece l'ultimo capoverso dell'articolo quinto, che la Commissione ha proposto di sopprimere.

Col capoverso dell'articolo 1° si viene a sancire che niun altro diritto sarà dovuto ai procuratori all'infuori di quelli determinati dalla tabella unita al disegno di legge, e d'altra parte con l'ultimo capoverso dell'articolo cinque del disegno ministeriale, che

è vietato ogni patto in forza del quale i procuratori possano pretendere emolumenti superiori a quelli portati dalla tabella medesima. Ora io non credo, che si possa con una disposizione così assoluta, come quella contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo primo, stabilire che nessun altro diritto possa esser dovuto all'infuori di quelli determinati dalla tariffa, non essendo possibile prevedere tutti gli atti che possano essere compiuti nell'esercizio del ministero di procuratore. Perocchè se per avventura alcuni atti non contemplati nella tabella vengano ad essere compiuti, mi sembra che si debba lasciar libera la via di determinare, occorrendo, caso per caso, quale emolumento dovrà esser dovuto. E credo d'altra parte conveniente di mantenere il diritto di pattuire maggiori emolumenti, proposto dal Ministero e soppresso dalla Commissione nell'articolo quinto.

Presidente. Questo lo vedremo poi.

Pozzo Marco. Va bene.

Presidente. La sua proposta sarebbe di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo primo. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallini, relatore. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Pozzo, perchè la ragione di questa legge è la unificazione di tutte le varie consuetudini e di tutte le varie interpretazioni che si sono date prima della tariffa. Questo abbiamo creduto di fare; il Ministero ha sancito il principio e la Commissione ha creduto di aver compreso tutte le possibili attribuzioni di un procuratore nella tabella, appunto perchè non si ritorni alle consuetudini e alle varie interpretazioni. Crediamo quindi che questo capoverso debba essere mantenuto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Pozzo di non voler insistere nella sua proposta.

Pozzo Marco. Non insisto; insisterò invece nell'emendamento proposto all'articolo 5.

Presidente. Così rimane approvato l'articolo 1.

Art. 2.

« Gli onorari per la comparsa conclusionale e per l'assistenza alla causa ed alla discussione di essa, di cui negli articoli 8 e 10, potranno dal magistrato essere elevati fino al doppio, quando non vi sia avvocato in

causa. Non saranno invece dovuti quando si cumulino nella stessa causa le funzioni di avvocato e di procuratore. »

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Proporrei che in questo articolo alle parole « articoli 8 e 10 » si aggiungessero le altre: *della tabella.*

Gallini, relatore. Sta bene.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario s'intenderà approvato l'articolo 2 con questa nuova dizione:

Art. 2.

« Gli onorari per la comparsa conclusionale e per l'assistenza alla causa ed alla discussione di essa, di cui negli articoli 8 e 10 della tabella, potranno dal magistrato essere elevati fino al doppio, quando non vi sia avvocato in causa. Non saranno invece dovuti quando si cumulino nella stessa causa le funzioni di avvocato e di procuratore. »

(È approvato).

Art. 3.

« Gli onorari di procuratore nei giudizi innanzi i tribunali e le Corti di appello ed innanzi gli arbitri, come nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed in quelli di esecuzione, verranno ridotti nel loro complesso alla metà, quando il valore della causa o dell'affare sia inferiore alle lire tre mila, ed invece elevati al doppio quando esso superi le lire venticinque mila.

Il valore della causa si determina con le norme stabilite dal codice di procedura civile.

Nei procedimenti esecutivi si avrà riguardo al credito della parte, nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti, e se la somma da distribuire è minore, a quest'ultima somma.

Nelle cause di valore indeterminato non si farà luogo ad alcuna diminuzione od aumento di onorari. »

(È approvato).

Art. 4.

« Per i giudizi, cui diano luogo le esecuzioni mobiliari od immobiliari, i sequestri conservativi o giudiziali ed i procedimenti per purgazione d'ipoteca, saranno dovuti gli

onorari stabiliti rispettivamente innanzi ai pretori, ai tribunali ed alle Corti di appello, per le cause sommarie, tenute presenti le norme indicate nell'articolo precedente.»

(È approvato).

Art. 5.

« Gli onorari indicati nei titoli I, II, III, IV e V dell'unità tabella sono dovuti, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla presente legge o dalla tabella ad essa unita nei rapporti tra le parti, dalla parte condannata alle spese.

Gli stessi onorari saranno, nel rapporto dei procuratori, dovuti dai rispettivi clienti. »

Presidente. A questo articolo la Commissione propone che siano soppresse le parole del disegno di legge ministeriale: « È nullo ogni patto contrario. »

L'onorevole Pozzo, invece, propone che queste parole siano conservate.

L'onorevole Pozzo ha facoltà di parlare.

Pozzo Marco. Spero che l'onorevole ministro vorrà consentire nella mia proposta, la quale dopo tutto è quella già fatta dal ministro che presentò il disegno di legge, e che la Commissione non insisterà nella soppressione del divieto di pattuire emolumenti maggiori di quelli portati dalla tariffa.

Dal momento che si vengono a fissare gli emolumenti con una tariffa in misura più corrispondente all'importanza del ministero di procuratore ed alle nuove esigenze, parmi, per la dignità stessa della classe, e per impedire che sorgano dubbi, e nascano contestazioni non belle nei rapporti tra procuratori e clienti, sia conveniente mantenere il divieto che possano i procuratori pattuire coi clienti degli emolumenti maggiori di quelli portati dalla tariffa.

Io credo che anche l'onorevole Commissione vorrà riconoscere che, se per avventura, in qualche caso speciale, può il ministero del procuratore meritare un maggior compenso, sarà il cliente medesimo che di buon grado glielo corrisponderà; ma non deve essere permesso che in massima tra procuratore e clienti si vengano a contrattare gli emolumenti.

Se si consentano simili contrattazioni, ad opera compiuta sorgeranno contestazioni poco decorose di non facile soluzione anche in ordine alla prova, e si viene quasi a togliere

vigore alla ragione d'essere della nuova legge.

Presidente. Onorevole relatore, la prego di esprimere l'avviso della Commissione.

Gallini, relatore. La Commissione è dolente di non potere consentire alla domanda del collega Pozzo Marco, trovandosi in un ordine d'idee opposte a quelle, per le quali egli vorrebbe mantenuto l'ultimo comma dell'articolo 5. Precisamente per la dignità e per la rispettabilità di tutta la classe dei patrocinatori si è creduto di abolire il comma medesimo. Appunto perchè abbiamo detto allo articolo 1 che in via normale non competono ai procuratori altri onorari fuorchè quelli stabiliti nella tabella, così, se qualche cliente ha maggiori pretese, se esige da parte del suo procuratore un maggior lavoro, convien permettere la libera contrattazione ai termini del diritto comune. È un concetto di libertà e non di restrizione quello che abbiamo seguito. Perciò prego il collega Pozzo di voler desistere dalla sua proposta.

Pozzo Marco. Insisto più che mai!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Pozzo spera che il ministro sia favorevole alla sua proposta diretta a ristabilire nell'articolo 5 i due ultimi alinea soppressi dalla Commissione e che erano nel progetto ministeriale. Ma non potrei aderire al suo desiderio senza contraddire alla opinione da me sostenuta nella Commissione, cui appartenni prima di aver l'onore di trovarmi a questo posto. Io fui tra coloro che nella medesima ne caldeggiarono la soppressione e ciò per le ragioni dette dall'egregio relatore e che mi parvero giuste ed efficaci.

Infatti il disegno di legge regola gli onorari dei procuratori per i casi normali e riguardo agli atti che di solito sono chiamati ad esercitare e compiere nei rapporti ordinari con i loro clienti o nei rapporti tra le parti in causa. Ma non di rado vi sono cause ed affari di una speciale importanza e di valore notevole, nei quali il cliente richiede ed assorbe a suo favore gran parte del tempo e dell'opera del procuratore, con numerose indagini, conferenze, studi ed attenzioni particolari che non possono tante volte valutarsi nella tariffa e che se pure lo si volesse imporrebbero una causistica impossibile.

Ora non sarebbe onesto limitare per questi

lavori speciali il compenso ai soli onorarii stabiliti nella tabella, che non può di certo dettare regola per i lavori straordinarii richiesti e prestati talvolta per eseguire con risultati efficaci gli atti per i quali è stabilito un modesto compenso, appunto perchè considerati in sè stessi e senza le altre circostanze alle quali accennai. Ammettere dunque in tali casi convenzioni speciali non è immorale, nè contraddice al principio o all'economia della legge.

Questa determina quali debbano essere le competenze normali dovute tanto dal cliente come nella tassazione delle spese. Quando invece, per l'indole specialissima d'un affare o di una causa, il cliente voglia che nel suo interesse il procuratore spenda tempo ed opera speciali e maggiori e al di là di quanto prevede il legislatore, è giusto che paghi di più e che si ammettano speciali patti fra procuratore e cliente. (*Bene!*)

Pozzo Marco. Ma con ciò si distrugge la legge e le si sostituisce il contratto!

Cimorelli. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cimorelli. Non mi trovai d'accordo cogli altri membri della Commissione quando si discusse su quest'ultimo alinea dell'articolo 45, che a me par proprio necessario mantenere, perchè se lo sopprimiamo, a che vale l'aver stabilita la tabella? Se ogni cliente potrà fare patti speciali col suo procuratore, e stabilire onorari diversi da quelli della tabella, allora questa non avrà alcuna efficacia, nè alcun valore. Ogni procuratore dimostrerà al cliente che deve fare un lavoro straordinario, eccessivo, e pretenderà compensi speciali.

Quindi, se vogliamo veramente fare una tabella, che poi sia rispettata ed abbia valore, mi sembra che qualunque patto in contrario non debba aver vigore. Perchè, se il procuratore si contenterà di meno, farà getto della propria dignità e farà una dannosa concorrenza agli altri procuratori, e ci potrà essere anche alcuno che, per avidità di affari, prometterà ai clienti di non rispettare la tabella e di far loro fare economie.

Vi potrà poi essere un procuratore molto esigente, il quale pretenderà dal proprio cliente un compenso superiore a quello che nella legge è stabilito.

Adunque, se si ammette che si possa venire a speciali convenzioni fra clienti e procuratori, verrà meno tutta l'efficacia della

legge. Nè è esatto quello che diceva l'onorevole ministro. Egli assicurava, che vi sono clienti pretensiosi, i quali vogliono dai loro avvocati e procuratori qualche cosa di più di quello, che nella tabella è scritto. Ma è naturale che, se si pretende un lavoro speciale che nella tabella non sia indicato, allora ci vorrà un compenso eccezionale. La legge che noi discutiamo, stabilisce una tabella per determinati atti, e per questi vogliamo che qualunque patto in contrario sia nullo. Se vi sono lavori diversi, se vi sono lavori affatto straordinari che non siano elencati nella tabella, questi daranno luogo ad un compenso speciale, che sarà naturalmente conveniente tra cliente e procuratore.

Mi pare quindi che la proposta dell'onorevole Pozzo debba essere dalla Camera accettata.

Presidente. Veniamo dunque ai voti.

Pongo anzitutto a partito i due commi dell'articolo quinto del quale ho già dato lettura.

(*Sono approvati*).

Pongo a partito l'aggiunta ripresentata dall'onorevole Pozzo: « È nullo ogni patto contrario. »

Questa aggiunta non è accettata nè dalla Commissione nè dal Ministero.

(*Non è approvata*).

Art. 6.

Nei giudizi innanzi i pretori sia in materia civile che in materia penale l'assistenza o la rappresentanza delle parti potrà soltanto essere assunta:

a) Nei Comuni, che sono sede di tribunale, oltre che dagli avvocati e dai procuratori esercenti, anche dai notaî, dai laureati in legge e da coloro, che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale.

b) Nei Comuni, sede soltanto di pretura, dalle persone indicate nel paragrafo precedente, e da coloro che ne abbiano conseguita l'abilitazione a norma dell'articolo seguente.

A questo articolo l'onorevole Pozzo propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« c) tanto nei Comuni sede di tribu-

nale, come in quelli sede soltanto di tribunale, dal coniuge, dai parenti ed affini fino al terzo grado incluso, dal tutore, curatore, amministratore, agente o mandatario generale per tutti gli affari del mandante. »

Landucci. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

Landucci. Ho chiesto di parlare a proposito dei due articoli 6 e 7, e non nella discussione generale, perchè sono entusiasta di questa legge, e desidero che sia approvata. Non è quindi il concetto informatore di essa, che mi avrebbe dato argomento ad osservazioni. Ma questi due articoli mi paiono redatti in modo da lasciare adito a molti dubbi.

Trovo molto discutibile questa distinzione delle preture in due classi.

La difficoltà delle cause non varia per la diversa importanza delle preture; e molte volte succede (chi ha pratica di queste cose lo sa) che anche dinanzi alle preture lontane dalla sede del tribunale si presentano cause lunghe e difficili. Di più nelle preture lontane dalla sede del tribunale, l'ambiente giuridico, mi sia permessa questa frase, è meno elevato; cosicchè c'è più il bisogno di rialzare la cultura giuridica nelle preture dei luoghi che non sono sede di tribunale, che non in quelle delle città in cui si trovano i tribunali. Le preture, che si trovano in sedi di tribunale sono pochissime, rispetto alla gran massa delle preture italiane; quindi la legge provvede piuttosto al meno che al più, mentre il provvedimento dovrebbe essere uguale per tutte.

Il concetto che ha mosso la Commissione di ammettere il patrocinio innanzi alle preture, che non siano in sedi di tribunale, coloro che abbiano fatto gli studi secondari, è a mio avviso dannoso, sotto due rispetti. In primo luogo, esso indebolisce lo scopo della legge, che è quello di affidare la tutela di interessi privati, talvolta importanti, a persone non del tutto prive di cultura legale; in secondo luogo eccita ad intraprendere gli studi secondari, che non danno adito ad altro che alle professioni, eccita ad ottenere licenze liceali e tecniche e riesce così ad aumentare l'immenso esercito degli spostati o meglio di quegli illusi che poi non trovano nella pratica della vita, alcun compenso agli studi fatti.

Infine, se ad una classe di cittadini si

deve aver riguardo, è a quella dei laureati di legge, o meglio di tutti coloro che sono muniti di diplomi legali, e che possono avere anche la necessaria esperienza per le difese presso i pretori; difese che sono spessissimo di grande momento.

Che se poi la distinzione si dovesse mantenere, e dovessero esser determinate le persone che avranno, da ora innanzi, diritto di difendere presso le preture, io trovo il disegno governativo migliore di quello della Commissione. La Commissione, invece di richiamare i quattro numeri dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1884 sull'esercizio delle professioni d'avvocato e procuratore, vi ha sostituito quest'altra frase: « coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti nelle discipline universitarie ». Ora questa frase, che si riferisce ad uno soltanto dei tre numeri dell'articolo 39 della legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, non è coordinata ai regolamenti universitari odierni. Essa aveva ragione di essere nel 1874, quando fu approvata la legge, mentre oggi è in contrasto con i regolamenti universitari. Ne potrebbero quindi venire molte difficoltà; potrebbe, per esempio, sostenersi che non sia necessario lo studio, specialmente del diritto romano, per rappresentare le parti innanzi a queste preture.

Posto poi che la limitazione vi debba essere soltanto per i Comuni che non sono sede di pretura, allora bisognerebbe anche tener conto di molte persone che hanno diplomi legali di grande importanza; per esempio, di coloro che sono stati nelle sezioni legali delle scuole di commercio, e che certo hanno attitudine maggiore di coloro che hanno studiato nella sezione di matematica negli Istituti tecnici, o che non hanno alcuna nozione giuridica. Così, per quest'articolo, chi può insegnare diritto negli Istituti tecnici, non può difendere dinanzi ad una pretura; chi, invece, ha la licenza matematica degli Istituti tecnici ha il diritto di difendere cause difficilissime, come le cause possessorie, dinanzi ai pretori.

Quindi credo, che tutto questo non sia ben congegnato. Di più nell'articolo del Governo si diceva che questi nuovi abilitati a difendere nelle preture dovessero avere sufficienti cognizioni legali; e questo poteva giovare. La Commissione ha soppresso quest'inciso, e nella relazione non ne è indicato

il motivo. Ora, stando così le cose, ciò che si fa uscire dalla porta, rientra dalla finestra.

Non voglio insistere su queste e su molte altre osservazioni, che avrei voluto fare, perchè non voglio tediare più a lungo la Camera. Non voglio insistere anche perchè, trattandosi di coordinare questa legge con quelle scolastiche, crederei, se le mie parole hanno potuto avere qualche efficacia, che sarebbe conveniente, e ne faccio domanda deferentissima alla Commissione, che la Commissione stessa riservasse questi due articoli alla seduta prossima per studiarli meglio. Non faccio una formale proposta, prego solo l'onorevole relatore e la Commissione di considerare se non sia opportuno di rimettere questi due articoli alla prossima seduta.

Presidente. L'onorevole Pipitone ha proposto la soppressione nell'articolo 6, lettera *a*, delle parole « Nei comuni che sono sede di tribunale » e la soppressione di tutto il paragrafo alla lettera *b*.

Ha facoltà di parlare.

Pipitone. Esporrò le ragioni per le quali ho proposto questo emendamento; e sarò breve, non perchè l'argomento non abbia moltissima importanza, ma perchè molte delle ragioni che avrei dovuto addurre furono già dette da chi mi ha preceduto. Come si dice nella relazione, la parte principale di questo disegno è quella che tende a disciplinare il patrocinio dinanzi ai pretori; perchè in tutto il rimanente si tratta di rimaneggiare le tariffe, cosa affatto inutile, date le presenti condizioni del Foro, per le quali i procuratori prendono sempre di più (perchè ormai si sa che l'ufficio di procuratore ed avvocato è cumulativo) di quello che concederebbe loro il disegno di legge. Dunque per quella parte, che riforma le vacanze dei procuratori, il disegno di legge è abbastanza anodino, e sarebbe passato, senza difficoltà, in una seduta antimeridiana; ma la parte veramente sostanziale è quella che disciplina il patrocinio davanti ai pretori. Ora a me pare che, volendo disciplinare questo patrocinio, con la distinzione che si fa tra le preture, ove ha sede il tribunale, e le altre, ove il tribunale non ha sede, si commetta una patente ingiustizia, poichè si mettono i cittadini del Regno in condizioni diverse, a seconda che essi abbiano la for-

tuna o la disgrazia di risiedere in uno piuttosto che in un altro mandamento. Ciò il legislatore non può permettere, poichè i diritti dei cittadini, di fronte alla giustizia, sono eguali, risiedano a Roma o a Marino. A quale concetto si ispira questa distinzione? Agli interessi dei cittadini che devono comparire innanzi al magistrato? Certamente no, perchè se si ispirasse a questo criterio, si dovrebbe adottare parità di trattamento. Dunque si ispira al criterio della possibilità di trovare i patrocinanti, avvocati e procuratori.

Ora mettiamoci un poco nel campo della realtà, e non vaghiamo nel regno delle illusioni!

Noi sappiamo come le nostre Università ogni anno diano un contingente enorme di avvocati, che costituiscono una gravissima preoccupazione. È questa veramente una piaga sociale, una grave minaccia per l'ordine pubblico.

Gli affari non aumentano in ragione del numero degli avvocati e se una rivoluzione sociale avverrà, coloro, che la guideranno, saranno gli avvocati senza cause! (*Si ride — Commenti*).

Ora quando sappiamo che di avvocati ve ne sono tanti, sarebbe desiderabile che si distribuissero in tutti i mandamenti e patrocinassero dinanzi ai pretori, come avverrebbe certamente, quando questo diritto fosse accordato loro esclusivamente.

I notai studiano quanto i procuratori; poichè il diploma di semplice procuratore legale, come quello del notaio, si ottiene in due anni.

Ora i notai devono risiedere nel Comune ove esercitano; perchè non potranno risiedere anche i procuratori nei Comuni sede di mandamento?

Essi vi accorreranno volontariamente, poichè c'è pleora professionale, e la concorrenza si fa di giorno in giorno più stridente. Ma se vi preoccupate della ipotesi che in qualche mandamento non si trovi nessun esercente, allora la distinzione che dovete fare, non è quella che fa la Commissione nel disegno di legge, cioè di mandamenti dove esistono i tribunali e di mandamenti dove i tribunali non esistono: la distinzione deve essere quella di mandamenti ove esistono i procuratori legali autorizzati, e di manda-

menti ove, per certificato del sindaco, questi non esistono.

Sarà allora il caso di ammettere, che, date queste circostanze speciali, altri, che non siano procuratori legali, abbiano il diritto di patrocinare davanti alle preture. Ed io trovo nella nostra legislazione una disposizione simile: noi abbiamo degli avvocati, che, pur non avendo il diritto di difendere avanti la Cassazione in determinate cause, quando mancano avvocati veramente esercenti ed aventi questo diritto, possono esservi autorizzati dal presidente.

Dunque io ammetto che voi costituiate una classe di aventi diritto all'esercizio della professione di difensori avanti alle preture, come classe sussidiaria, che può essere chiamata dal pretore caso per caso, quando manchino i procuratori legali; ma non ammetto che facciate la iniqua distinzione di preture che sono in una sede e di preture che sono in una sede diversa.

Nella tabella speciale (e questo fu anche osservato dal collega Landucci), voi avete chiamato anche i licenziati degli istituti tecnici e dei Licei.

Questo significa non avere un concetto esatto del movimento della nostra istruzione secondaria, la quale sposta continuamente tutte le attitudini speciali del cittadino italiano, e mentre non educa alcuno ad una determinata professione, ad una determinata arte, svolge piuttosto certe attitudini generiche e non le attitudini specifiche e professionali.

Noi tutti ci lagniamo, e di queste lagnanze sentiremo la ripercussione quando si discuterà il bilancio dell'istruzione pubblica, che l'istruzione secondaria crei una classe di veri spostati.

Ora voi con questo disegno di legge contribuite ad aumentare sempre più questa classe di spostati. E poi volete voi che chi

abbia soltanto la licenza liceale possa essere in condizione di patrocinare davanti al pretore una causa, per esempio, che si riferisca a giudizio possessorio, che può avere una grandissima importanza? E volete voi che di fronte ad un procuratore legale esercente e anche ad un avvocato (perchè non è detto che non possa anche esser chiamato un avvocato per una causa importante), la difesa di una parte, che non può avere il patrocinio di un avvocato, possa essere affidata ad un licenziato di scuola liceale, che rimarrà attonito davanti a qualsiasi obiezione procedurale, a qualsiasi eccezione di diritto, che gli sia fatta da un avvocato esperto?

Monti Guarnieri. *Culpa in eligendo!*

Pipitone. Ma quando voi permettete questo, allora è meglio che lasciate la legge com'è. Se volete correggere, correggete bene e stabilite una norma uguale per tutte le preture del Regno.

Perciò ho presentato l'emendamento che è stato letto dall'onorevole presidente. Quando questo emendamento non sia accettato, allora proporrò che si lascino le cose come sono: poichè ora si sta meglio di quello che non si starà con queste disposizioni di legge, che voi proponete all'approvazione della Camera.

Presidente. Verrebbe ora la volta dell'onorevole Pozzo Marco.

Ma l'ora è tarda, ed abbiamo già discusso sei disegni di legge. Quindi il seguito di questa discussione è rimesso ad altra seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 12.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1901 — Tip. della Camera dei Deputati.

